

Provincia di Oristano

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARBOREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- La Legge 457/1978 ss.mm.ii., norme per l'edilizia residenziale;
- La L.R. 13/1989 ss.mm.ii., disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- La Legge 431/1998 ss.mm.ii., disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

IN ESECUZIONE:

- Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 29/12/2020, di approvazione dei criteri e delle modalità per la locazione di alloggi comunali a canone sociale;
- Della propria Determinazione n. 18 del 01 /02/2021;

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto il Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a canone sociale, disponibili nel Comune di ARBOREA.

Gli immobili da assegnare in locazione permanente a canone sociale, con la presente procedura, sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	TIPOLOGIA ALLOGGI DISPONIBILI		
ERP – CANONE SOCIALE	Loc. Luri app-n. 4 Piano primo, Fg. 37, MApp. 587, sub. 4, Cons. 5, Cat. A/3	Loc. S'Ungroni piano primo, Fg. 6, Map. 715, sub. 3, Cons. 5 Cat. A/3	

ART. 1 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al bando per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea, ovvero cittadini di Stato extra-comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, di cui all'art. 40, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e purché residenti da almeno cinque anni nel Comune di ARBOREA;
- b. Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ARBOREA, alla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul Buras, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 articolo 2 sono considerati sardi emigrati:

- 1. Coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- 2. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 392/1978, non sia inferiore a:
 - 45 mg per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
 - 60 mq per 3 o 4 persone;
 - 75 mq per 5 persone;
 - 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo composto da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9, punto b.2.2.) della Legge medesima.

d. Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge n. 392/1978, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa Legge n. 392/1978, con

- l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2, lettera d) nn. 1-7, della L.R. n. 13/1989;
- e. Assenza di precedenti assegnazioni di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del presente bando, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, pari attualmente ad € 14.162,00 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/38 del 10.03.2015), salvo eventuali variazioni che intervengano prima della scadenza del presente Bando.

Il <u>reddito complessivo di riferimento</u> è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, a cui si applica una detrazione di € 516,45 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano i redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono considerati nella misura del 60%.

Per <u>nucleo familiare</u> si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del Bando di concorso ed essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente e dai conviventi interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

- g. Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;
- h. Non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;
- i. Non trovarsi nella condizione di cui all'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, il qual recita "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";
- j. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione;

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), i), j) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in

costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti generali di cui al presente articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

ART. 2 – SUB GRADUATORIE

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate come "anziani", "giovani coppie" e "invalidi e portatori di handicap", di cui ai punti a.3), a.4) a.5) a.6) dell'art. 9, comma 3, della L.R.13/1989, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'Ufficio in distinte subgraduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Rientrano nelle predette categorie i nuclei familiari che riportano le condizioni di seguito specificate:

- a. Anziani: nuclei familiari con non più di due componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età, anche con eventuali minori a carico;
- b. Giovani coppie: nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla Legge n. 76/2016, da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda ovvero costituito da coppie che intendono contrarre matrimonio unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c. Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi - superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – handicappati.

Agli anziani, alle giovani coppie, alle persone singole vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie minore, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi disponibili.

Agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi al piano terra, nonché gli alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978 n. 384.

ART. 3 – CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/1989, sono così attribuiti:

A. CON	IDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 8	PUNTI).
A.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione G. R. n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando).	
A.1.1	non superiore a € 1.540,00 annue per persona:	Punti 2
A.1.2	non superiore a € 2.568,00 annue per persona:	Punti 1
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità :	Punti 1
A.3	richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: (NON CUMULABILE CON A.6)	Punti 1
A.4	famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. (NON CUMULABILE CON A.6)	Punti 1
A.5	A.5.1 presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3. (non cumulabile con A.5.2)	Punti 2
A.5	A.5.2. presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 . (non cumulabile con A.5.1)	Punti 3
A.6	nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. Punteggio attribuibile solo agli emigrati all'estero. NON CUMULABILE CON A.3 E A.4	Punti 2
A.7	Nuclei familiari monoparentali, famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori. (Condizione aggiuntiva Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 29/12/2020)	Punti 2

B. CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 10 PUNTI).			
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S., dovuta a:		

B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave). Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1, derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. NON CUMULABILE CON B.1.3 E B.3	Punti 4
B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). NON CUMULABILE CON B.2 E B.3	Punti 2
B.1.3	abitazione in alloggio antigienico , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. LA CONDIZIONE B.1.1. NON E' CUMULABILE CON B.3 situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione sul B.u.r.a.s. dovuta a	Punti 2
D.2	sovraffollamento:	
B.2.1	situazione in alloggio sovraffollato: due persone a vano utile	Punti 2
B.2.2	situazione in alloggio sovraffollato: tre persone a vano utile	Punti 3
B.2.3	situazione in alloggio sovraffollato: quattro persone a vano utile	Punti 4
	 Il suddetto punteggio (B.2.1, B.2.2., B.2.3.) è attribuito: Dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale della ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; In misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2, punto c), della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato. I punteggi di cui alle lettere b2.1), b2.2), b2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto b1.2) e del successivo punto b.3). 	
B.3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). NON CUMULABILE CON TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE B.	Punti 4

ART. 4 – RISERVE

E' fatta salva la facoltà del Comune, di chiedere all' Amministrazione Regionale di riservare quote fino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - a) sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale;
 - b) sistemazione di emigrati o di profughi.
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - c) donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
 - d) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
 - e) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
 - f) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
 - g) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

ART. 5 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, munita di marca da bollo da € 16,00, dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere scaricati dal sito istituzionale dell'Ente <u>www.comunearborea.it</u>, nella sezione Novità / Avvisi e nella sezione Bandi / Altri bandi e avvisi oppure disponibili presso gli uffici comunali; dovrà essere indirizzata al Comune di ARBOREA, Viale A. Omodeo, 5, 09092- ARBOREA (OR) e trasmessa in busta chiusa ove dovrà essere riportata la seguente dicitura "*Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale*", entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°,60°,90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. Nel caso in cui gli Uffici Comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi motivi, nel giorno di scadenza, il termine stesso sarà automaticamente prorogato al primo giorno successivo di riapertura degli uffici.

<u>La data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante "Avviso" che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comunearborea.it , sezione Atti – Avvisi e Bandi.</u>

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

La domanda dovrà pervenire in una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 10° giorno lavorativo successivo alla scadenza.

- consegnata a mano in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di ARBOREA sito in Viale A. Omodeo n. 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
- mediante Posta Elettronica Certificata alla casella PEC del Comune di ARBOREA all'indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it riportando nell'oggetto "Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale". In tal caso la domanda sarà valida: se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile. (In questo caso la marca da bollo dovrà essere consegnata a parte oppure evasa digitalmente con il mod. F23).

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dall'art. 1 del presente Bando.

A tal fine, la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Per la generalità dei cittadini, dovranno essere indicati:

- dati anagrafici del richiedente;
- cittadinanza, residenza del concorrente e il Comune sede dell'attività lavorativa;
- situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
- reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni, relativo all'<u>ultima</u> certificazione dei redditi (CU 2020 – 730 2020 – UNICO 2020);
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- per gli emigrati: dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 1, lett. b), del presente Bando;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- esatto recapito ove ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso.

Per ogni persona di età superiore a 16 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

- se lavoratore dipendente o pensionato, il reddito imponibile risultante dall'ultima certificazione dei redditi (CU 2020 – 730 2020 – UNICO 2020);
- se lavoratore autonomo, il reddito imponibile risultante dall'ultima denuncia dei redditi;

- se disoccupato e/o in cerca di prima occupazione, dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione;
- se studente, dichiarazione attestante l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di un corso diurno o serale.

Casi particolari:

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CU. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il totale del reddito percepito nell'anno 2019;
- per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento)
 dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- Nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono comunque essere indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

Con riferimento all'alloggio occupato

- L'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- L'eventuale situazione di disagio abitativo.

La presentazione di domande incomplete ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni parti integranti del bando compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

Per la generalità dei richiedenti:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante (richiedente e componenti maggiorenni);
- da documentazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- La relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.
- Allegato b relativo al trattamento dei dati personali e informativa sulla tutela della privacy.

Per i lavoratori dipendenti:

- Modello CU 2020 (redditi 2019), 730/2020 (redditi 2019), UNICO 2020 (redditi 2019), se presentato, relativi all'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- Dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari.

Per i lavoratori autonomi:

- UNICO 2020 (redditi 2019), se presentato, relativo all'anno solare precedente la presentazione della

domanda.

Separazione:

Copia della sentenza omologata di separazione.

Per le categorie speciali, oltre che i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria, dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

GIOVANI COPPIE:

- Formatasi non oltre due anni prima della data della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a ARBOREA, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
- Previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI

copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria; verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione di diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di invalidità.

CITTADINI EXTRA COMUNITARI

copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D. Lgs. 286/98) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

EMIGRATI O PROFUGHI

- Per gli emigrati:
 - copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza;
- Per i profughi:
 - copia certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

• FAMIGLIA MONOPARENTALE:

Copia conforme all'originale della sentenza omologata di separazione (se ricorre il caso)

Alloggio impropriamente adibito ad abitazione (condizione non autocertificabile):

Alloggio inidoneo per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari:
 copia conforme all'originale del certificato ASSL con la descrizione sommaria degli ambienti di cui si

compone l'alloggio e le condizioni igienico-sanitarie e statico strutturali;

Alloggio procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica:
 certificato della Pubblica Amministrazione da cui risulti che l'alloggio è stato procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica;

- <u>Alloggio antigienico</u>:

copia conforme all'originale della certificazione ASSL con la descrizione delle condizioni dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione.

- Alloggio sovraffollato:

certificato recante la descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia della planimetria dell'alloggio.

- Sfratto (condizione non autocertificabile):
 - copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.
- Rilascio dell'alloggio:

copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio dell'alloggio di servizio.

- Famiglia monoparentale:
 - copia conforme all'originale della sentenza omologata di separazione (se ricorre il caso)
- Altro:
 - ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

ART. 9 – ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Comune procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.".

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Il Comune procederà:

- all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché della presenza della documentazione richiesta;
- ai controlli delle condizioni relative ai redditi ed all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda;
- all'esclusione per le domande nelle quali siamo individuate <u>omissioni non regolarizzate</u> ed all'applicazione delle procedure previste dalla Legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- all'attribuzione del punteggio spettante in base a quanto dichiarato ed ai documenti presentati;
- alla formazione della graduatoria provvisoria (elenco in ordine del protocollo in arrivo sulla base del punteggio attribuito), che sarà:
 - > pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le

modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 3 del presente bando, conterrà l'indicazione del punteggio conseguito dal concorrente o gli eventuali motivi di esclusione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 30 giorni, l'amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un invalido e/o portatore di handicap, certificato nei modi legge e ancora nel caso di ulteriore parità dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di ARBOREA e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 - STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi disponibili e che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione (es. presenza di barriere architettoniche in alloggio assegnato a persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, numero di camere che, in base alla composizione del nucleo familiare, darebbe luogo ad una situazione di

sovraffollamento).

In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dell'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

ART. 11 - COPIA BANDO E INFORMAZIONI

Copia del presente bando può essere ritirata presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di ARBOREA, il bando e la modulistica saranno inoltre disponibili sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comunearborea.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Amministrativo – ai seguenti contatti: Dr.ssa Laura Poddie - telefono 0783 8033206 oppure via mail: Ipoddie@comunearborea.it.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di ARBOREA, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell' Amministrazione .

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli art. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – Rappresentante DR. Cannas Danilo, email: dpo@sipal.sardegna.it-pec: sipalpostacertfcata@pec.sipal.sardegna

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Laura Poddie - telefono 0783 8033206 mail: lpoddie@comunearborea.it.

ART. 14 - CONTROLLI

Il Comune di ARBOREA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, procederà ad <u>"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.".</u>

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 15 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizione contenute nella L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

ARBOREA, 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dr.ssa Laura Poddie